

N.8/2016R.G.



S.
717/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati :

dott.ssa Maria Caterina CHIULLI	Presidente
dott.ssa Maria Iole FONTANELLA	Consigliere
dott. Alberto GIACONIA	Giudice Ausiliario- Relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

xxxxxx (C.F. xxxxxx), nato a xxxxxxxxxxxx (Regione di Kayes - Mali) in data xxxxx.1992, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Daniela Sacchi del Foro di Lecco, presso il cui studio in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 42/H è elettivamente domiciliato, come da procura resa in calce all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE - MILANO

APPELLATO

con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI MILANO

appello ex art. 702 quater c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 19 d.lgs. 150/2011 e 35 d.lgs. 25/08 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.11.2015, comunicata in data 30.11.2015, nel procedimento RG n. 25634/2015

CONCLUSIONI APPELLANTE:

"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma del' ordinanza impugnata, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito, in via principale:

a) accertare e dichiarare, in capo all'appellante, Lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dal' Italia con legge n. 722/54 e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967;

In via subordinata:

b) accertare e dichiarare in capo all'appellante il diritto alla protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e ss. D.lgs. 251/07;

In via ulteriormente subordinata:

e) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6, TU 286/1998.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

CONCLUSIONI APPELLATO:

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, confermare l'impugnata decisione del Tribunale di Milano, siccome sostanzialmente giusta e correttamente motivata in diritto, conseguentemente respingendo tutte le domande ex adverso proposte, sia in via principale che in via subordinata, siccome inammissibili e infondate oltre che non provate"

CONCLUSIONI P.G.:

"ritenuto che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per la protezione sussidiaria e/o umanitaria chiede il rigetto del' impugnazione"

!"

MOTM DELLA DECISIONE

Con ricorso tempestivamente depositato il Sig. xxxxxxxxxx, cittadino proveniente dal Mali, proponeva innanzi al Tribunale di Milano tempestiva opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale nei suoi confronti emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano.

Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, non costituitosi innanzi al Tribunale, trasmetteva gli atti relativi al procedimento.

Il Tribunale in composizione monocratica, sentito il ricorrente, con ordinanza del 25 novembre 2015 respingeva il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento sia della protezione internazionale sia della protezione umanitaria.

Avverso tale decisione il Sig. xxxxxx ha proposto tempestivo appello, insistendo per l'ottenimento dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, comunque, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con comparsa del 30.08.2016 con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata in quanto le domande proposte dalla parte appellante si configurerebbero inammissibili ed infondate.

Con ordinanza del 14.10.2016, depositata il 18.10.2016, la Corte, in accoglimento della istanza ex art. 351 c.p.c., ha disposto la sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.

All'udienza del 30.1.2017 le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia dell'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Il P.G. ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata e la Corte ha assunto la causa in decisione.

Preliminarmente, la Corte ritiene di respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, sollevata dal Ministero dell'Interno.

Invero, l'odierna parte appellante ha specificamente indicato i motivi di impugnazione, individuando gli invocati errori di valutazione dei fatti e delle prove nei quali il Tribunale sarebbe incorso.

Nel merito, la Corte ritiene che l'appello proposto dal Sig. xxxxxxxxxx sia fondato nei limiti di seguito esposti.

L'appellante, cittadino del Mali, di religione musulmana, nato a xxxxxxxx, aveva formulato richiesta di protezione internazionale alla Questura di Lecco, dichiarando di essere arrivato in Italia nel maggio del 2014.

Come risulta dal verbale relativo all'audizione personale dell'odierna parte appellante avvenuta in data 26.2.2015 innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il Sig. xxx ha dichiarato di essere orfano di entrambi i genitori e di avere una compagna ed una figlia di cui ha perso le tracce a seguito degli eventi di seguito narrati.

In particolare, ha dichiarato che il padre era stato ucciso nel 2013 nel corso di una lite scoppiata con un gruppo di allevatori di etnia Peul, le cui bestie entravano nel campo di proprietà della propria famiglia, danneggiando il raccolto. In occasione di tale lite anche il Sig. xxxxx veniva colpito con un machete riportando talune ferite, documentate da fotografie allegate nel corso del presente giudizio dall'odierna parte appellante.

A seguito di tali eventi, il Sig. xxxxx, senza sporgere denuncia alla Polizia e senza recarsi in Ospedale per timore di ritorsioni da parte del gruppo Peul, è fuggito dal proprio Paese ed è giunto in Italia dopo aver trascorso quasi un anno in Libia.

Il Sig. xxxxx ha dichiarato altresì di non poter fare ritorno nel proprio Paese in quanto teme di essere giustiziato dai Peul della sua zona, ritenendo di non poter ricevere protezione dalle autorità della zona in quanto corrotte dai Peul medesimi.

Innanzitutto al Giudice di primo grado, il Sig. xxxxxx ha confermato tutto quanto già dichiarato.

Sia la Commissione Territoriale che il Tribunale hanno ritenuto il racconto del richiedente in linea generale credibile quanto alla sua provenienza ed al suo vissuto familiare.

Secondo la ricostruzione del Tribunale, tuttavia, alcune delle dichiarazioni del Sig. xxxxx non sarebbero veritiere (ovvero la circostanza che quest'ultimo non si sarebbe recato in Ospedale dopo essere stato ferito dai Peul), mentre altre sarebbero contrastanti con la dichiarazione resa dinanzi alla Commissione Territoriale (ove il Sig. xxxxx aveva fatto riferimento ad un contrasto su base etnica maraka – peul).

Il Tribunale ha ritenuto, dunque, che i motivi per i quali l'odierna parte appellante non potesse rientrare nel proprio Paese fossero prettamente di carattere personale ed economico.

Questa Corte ritiene che il quadro che emerge dalle dichiarazioni rese dal Sig. xxxxx nelle diverse sedi indicate, valutato nella sua globalità, sia connotato da un sufficiente grado di coerenza, ragionevolezza, attendibilità e corrispondenza alla situazione del Paese d'origine, integrando un livello probatorio sufficiente in base ai criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. 251/2007 - con il quale è stata data attuazione in Italia alla Direttiva 2004/83/CE - dovendo, tra l'altro, essere considerato come ulteriore elemento a supporto della veridicità di quanto riferito la circostanza che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata poco dopo l'ingresso dello straniero nel nostro Paese (cfr. art. 3, comma 5° lett. d D.Lgs. cit. e Cass. ord. n. 15782 del 10/7/2014).

Le contraddizioni evidenziate dal Tribunale, sopra riportate, non si ritiene incidano sulla credibilità generale del racconto e sono relative a elementi anche facilmente equivocabili tanto più che la conversazione non era diretta ma tradotta da interprete e dalla ulteriore circostanza che il Sig. xxxxx è un soggetto analfabeta.

In ogni caso avanti al Giudice il Sig. xxxxx ha confermato le medesime circostanze) già illustrate precedentemente.

A parere della Corte, dunque, le poche contraddizioni contenute nel racconto dell'odierna parte appellante non sono tali da privare di credibilità l'intera narrazione. Tuttavia, in relazione alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria, ritiene la Corte che la vicenda dell'appellante non sia connotata da atti di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione dell'art. 7 del d.lgs. 251/2007 e che neppure sussistano elementi sufficienti a fondare il convincimento che il predetto, tornando in patria, possa correre il rischio effettivo di subire un danno grave alla persona nell'accezione di cui all'art. 14 d.lgs. cit., dovendo quindi essere confermata la reiezione della protezione internazionale nelle due predette forme, richieste in via graduata. E' infatti vero che non possono ritenersi accertati episodi gravi e reiterati di persecuzione nei suoi confronti ai sensi della

Convenzione di Ginevra, sia con riferimento alla etnia che alla religione professata, né che vi sia il fondato timore che rientrato nel proprio paese d'origine possa subire una persecuzione personale e diretta per le suddette ragioni.

A diversa conclusione, invece, si ritiene di poter pervenire con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria espressamente formulata dal Sig. xxxxx.

Va premesso che il permesso umanitario è misura di protezione di natura residuale che può essere riconosciuta per ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle che consentono la protezione sussidiaria e che non sono normativamente enucleate in previsioni tipizzanti. Infatti, ai sensi dell'art. 5 comma sesto d.lgs. 286/98 il permesso di soggiorno non può essere rifiutato qualora *"...ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*. In tale caso *"Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione"*. Devono dunque essere valutate le condizioni che possono esporre a rischi apprezzabili la posizione del richiedente protezione, ovvero situazioni di grave instabilità politica del paese di origine, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali e così via, situazioni critiche da valutarsi in relazione a condizioni di vulnerabilità personale del richiedente, con particolare riferimento alle sue condizioni di salute, ovvero all'età, alle condizioni personali e familiari, all'inserimento sociale o altro.

Si richiama sul punto l'ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 15466/2014 laddove, a proposito della protezione umanitaria, afferma che *"...si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria..."*.

Nel caso di specie, avuto riguardo alla situazione attuale del Mali, deve evidenziarsi come la stessa sia allarmante, come riportato dal sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri ove si legge, tra l'altro, che *"Inragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali (da ultimo: il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu; il 7 marzo 2015: attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 20 novembre ed il 7 agosto 2015 gli attacchi rispettivamente a Bamako e nella città di Savarè dove commando di terroristi hanno attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri), sono assolutamente da evitare viaggi nel Paese"*.

In relazione a tale grave e preoccupante situazione generale va valutata la situazione di fragilità e vulnerabilità personale del richiedente, il quale è rimasto orfano di entrambi i genitori ed ha perso ogni contatto con la propria compagna e la propria figlia.

Inoltre, come risulta dalla dichiarazione della Sig.ra xxxxxx, responsabile del centro di accoglienza, xxxxxx (depositata nel corso del giudizio di primo grado), il Sig. xx ha dimostrato di avere perseveranza nel cercare di migliorare la propria condizione di analfabeta, ha frequentato i corsi di italiano ed ha partecipato ai momenti di socializzazione con i volontari.

L'appellante potrebbe pertanto subire ripercussioni dannose nel caso di rimpatrio, pur se non sono emersi elementi sufficienti per ritenere sussistente un pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14 lettera c) D.Lgs 251/07, ancorché vi sia un elevato rischio terroristico.

Ritiene quindi la Corte che, in riforma dell'impugnata ordinanza, sussistano le condizioni per riconoscere all'appellante un permesso per ragioni umanitarie. La natura delle questioni trattate e le ragioni della decisione inducono a non assumere alcuna determinazione con riguardo alle spese processuali dell'appellante.

P.Q.M.

la Corte, provvedendo sull'appello proposto dal Sig. xxxxxx, in riforma dell'ordinanza ex art. 19 d.lgs. 150/2011 e 35 d.lgs. 25/08 emessa dal Tribunale di Milano in data 25.11.2015:

- riconosce all'appellante xxxxxx il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- nulla sulle spese del presente grado.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2017

Il Giudice Ausiliario est.
Giaconia

Il Presidente
Maria Caterina Chiulli

